



Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

Approvato con deliberazione di C.S. n. 524 del 09.06.1994

In vigore dal 01.01.1995

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 209 del 19.12.1996, n. 52 del
28.09.1998, n. 13 del 15.03.1999, n. 57 del 27.09.1999,
n. 71 del 20.12.2001, di G.C. n. 284 del 12.11.2002, di C.C. n. 81 del
19.12.2002, n. 12 del 24.03.2003, di G.C. n. 72 del 25.03.2003,
di C.C. n. 73 del 21.12.2006, n. 41 del 29.09.2011, n. 34 del 27.06.2013,
n. 63 del 11.11.2013

INDICE

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| Art. 1: Istituzione della tassa e disciplina del servizio..... | 3 |
| Art. 2: Classificazione dei rifiuti | 3 |
| Art. 2 bis: Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani | 3 |
| Art. 3: Gettito e costo del servizio | 4 |
| Art. 4: Presupposto del tributo | 4 |
| Art. 5: Soggetto passivo e soggetto responsabile del tributo..... | 5 |
| Art. 6: Decorrenza e cessazione dell'obbligazione | 6 |
| TITOLO II - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO | 6 |
| Art. 7: Commisurazione del tributo e tariffe | 6 |
| Art. 8: Determinazione e computo della superficie tassabile | 6 |
| Art. 9: Riduzioni tariffarie | 7 |
| Art. 10: Agevolazioni speciali | 8 |
| Art. 10 bis: Agevolazioni speciali per indigenti | 8 |
| Art. 10 ter: Esenzioni | 8 |
| Art. 11: Irregolarità o interruzione temporanea del servizio | 8 |
| TITOLO III - DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA..... | 9 |
| Art. 12: Modalità di presentazione delle denunce | 9 |
| Art. 13: Denuncia iniziale | 9 |
| Art. 14: Denuncia di variazione | 9 |
| Art. 15: Contenuto della denuncia iniziale o di variazione | 9 |
| Art. 16: Denuncia di cessazione | 10 |
| Art. 17: Contenuto della denuncia di cessazione..... | 10 |
| TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI..... | 10 |
| Art. 18: Controlli | 10 |
| Art. 19: Accertamenti | 11 |
| Art. 20: Riscossione | 11 |
| Art. 20-bis: Rateizzazione | 11 |
| Art. 21: Sgravi e rimborsi | 12 |
| Art. 22: Sanzioni | 12 |
| TITOLO V - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO..... | 12 |
| Art. 23: Soggetto passivo | 12 |
| Art. 24: Commisurazione del tributo e tariffe | 12 |
| Art. 24 bis: Commisurazione del tributo dovuto dagli esercenti il commercio ambulante | 12 |
| Art. 25: Modalità di riscossione della tassa | 13 |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI..... | 13 |
| Art. 26: Classificazione dei locali e delle aree | 13 |



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa e disciplina del servizio

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa, disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilabili agli urbani è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915.
3. Il servizio viene effettuato in regime di privativa sull'intero territorio comunale per l'intero arco dell'anno.
4. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 22/1997 la privativa di cui al comma 1 non si applica all'attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a decorrere dall'1.1.2003. Per "recupero" si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 2 Classificazione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani :
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1. 1. 1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

Art. 2 bis Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani

- Rifiuti non pericolosi anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97.
- Rifiuti di carta, cartone e similari.
- Rifiuti di vetri di scarto, rottami di vetro e cristallo.
- Imballaggi primari.
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata.
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts.

- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata, metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelli e simil-pelli.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
- Resine in termoplastica e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili).
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale.
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Accessori per l'informatica.

Art. 3 Gettito e costo del servizio

1. Le tariffe annuali della tassa sono determinate dal Comune in misura tale da consentire il conseguimento di un gettito annuo complessivo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato a norma dell'art.61 del D.Lgs. n. 507/93, né inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 4 Presupposto del tributo

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.



2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
3. Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
4. Non si considera tassabile quella parte di superficie sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.
5. I produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi dovranno esibire in tal senso idonea documentazione.
6. Laddove l'attività venga svolta in modo indiscriminato e non si possano rilevare analiticamente le superfici sulle quali avviene produzione di rifiuti speciali, la superficie da non assoggettare al tributo viene quantificata in misura pari al 30% della superficie complessivamente utilizzata per l'attività.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 5 Soggetto passivo e soggetto responsabile del tributo

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta al Comune da coloro che occupano o detengono, nel territorio comunale, locali o aree scoperte di cui all'art.4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di locali, la tassa può essere corrisposta dal Condominio regolarmente costituitosi. In tal caso l'Amministratore del condominio ha l'obbligo di denunciare al Comune le singole destinazioni d'uso dei locali, le eventuali variazioni e la data di cessazione del suo ufficio.
3. In caso di alloggi ammobiliati dati in locazione, la tassa può essere corrisposta dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; il proprietario è, in tal caso, obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il Comune può richiedere agli amministratori di condominio e ai soggetti responsabili di cui al comma precedente di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio ed del centro commerciale integrato.

6. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale o la denominazione dei medesimi.

7. Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili nel pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art. 6 Decorrenza e cessazione dell'obbligazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui all'art.5 comma 4.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

TITOLO II - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 Commisurazione del tributo e tariffe

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. I coefficienti per le singole tipologie d'uso sono determinati annualmente sulla base del costo medio unitario, derivante dal rapporto tra il costo totale del servizio e la superficie complessiva delle unità assoggettate al tributo.

4. Le tariffe vengono deliberate entro il termine stabilito dalla legge; in caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Art. 8 Determinazione e computo della superficie tassabile

1. La tassa è determinata sulla base della superficie:

- dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili, le cantine, i solai, le autorimesse, al netto dei muri perimetrali;
- delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree pertinenziali ed accessorie e delle aree a verde.

I solai, le cantine e simili sono tassabili limitatamente alla parte del locale di altezza superiore a m. 1,60.



2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Qualora esistano locali e aree adibiti ad usi diversi verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stabilita la tariffa maggiore.
4. Qualora nel complesso dell'azienda esistano locali adibiti in modo evidente, permanentemente a diversi usi, la tassa verrà applicata a ciascun locale sulla base dell'uso cui il singolo locale è destinato.
5. Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono direttamente obbligati a dichiararne la relativa superficie nella denuncia di cui all'art.13.
6. La superficie dei parcheggi interrati e scoperti, per la parte eccedente i 15.000 metri quadrati, viene assoggettata a tassazione in misura pari al 10%.

Art. 9 Riduzioni tariffarie

1. Nel caso di abitazioni con unico occupante la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari a un terzo.

2. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari a un terzo.

Perché operi tale riduzione è indispensabile che la destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione.

Il denunciante deve obbligatoriamente indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarare espressamente nella denuncia di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

3. Nei confronti dell'utente che, versando nelle condizioni di cui al comma 2 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari a un terzo.

Lo stato che dà diritto alla riduzione deve essere idoneamente documentato.

4. Le riduzioni delle tariffe di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono altresì applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

6. Per le utenze che, nelle forme consentite dalla legge e con oneri a proprio carico, avviano a recupero rifiuti assimilabili agli urbani tramite soggetti autorizzati, diversi dal gestore del servizio pubblico, la tassa dovuta per l'insediamento in cui tali rifiuti vengono prodotti, con esclusione delle superfici adibite ad abitazione, a parcheggio o autorimessa è ridotta del 15%.

Per beneficiare della riduzione l'utente deve produrre:

- a) entro il 20 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione con la precisazione della tipologia dei rifiuti avviati al recupero, nonché del soggetto incaricato;
- b) entro il 20 gennaio dell'anno successivo la documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico e, in particolare: copia del contratto in essere con il soggetto che effettua l'attività di recupero
copia del formulario di carico e scarico dei rifiuti.

Per il primo anno di attività l'utente interessato alla riduzione deve presentare la dichiarazione di cui alla lettera a) entro un mese dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali o aree, pena l'inammissibilità del beneficio per l'anno stesso.

La riduzione della tassa viene applicata a conguaglio, al termine dell'anno di riferimento.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) viene trasmessa dal Settore Tributi al Servizio Igiene urbana che ne valuta la completezza e l'idoneità ai fini della riduzione del tributo.

Il Comune sottopone periodicamente a controllo l'utenza che ha inoltrato la dichiarazione di cui alla lettera a), al fine di accertare che i rifiuti indicati non vengano conferiti al servizio pubblico. L'accertamento di una sola irregolarità rende inammissibile la riduzione della tassa per l'anno di riferimento.

Art. 10 Agevolazioni speciali

1. In presenza di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa è ridotta in misura proporzionale ai minori costi che gli interventi attuati consentono di determinare per il servizio pubblico.

2. L'agevolazione opera esclusivamente in presenza di interventi concordati tra l'utente e il gestore del servizio pubblico di smaltimento, il quale valuterà i risultati dell'intervento stesso ai fini sopra indicati.

L'agevolazione ha comunque effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale l'intervento posto in essere sia stato valutato positivamente.

3. A decorrere dall'1/1/1999 le tariffe relative alle occupazioni principali, pertinenze e accessori degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 4/12/1997 n.460, e limitatamente a tali categorie di Enti, sono ridotte in misura del 50%.

4. I locali e le aree adibite ad attività assistenziali, culturali, religiose, politiche, sindacali, ad impianti sportivi, a circoli ricreativi e sportivi, ad opere pie, asili nido, parrocchie, oratori e relative pertinenze ed accessori, beneficiano di una riduzione pari al 50 % della tariffa del gruppo di appartenenza.

Art. 10 bis Agevolazioni speciali per indigenti

1. In caso di comprovata indigenza dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, è consentito, in via eccezionale, concedere sgravi parziali o totali della tassa relativa ad ogni singola annualità.

2. Lo sgravio sarà concesso su richiesta del Servizio sociale del Comune cui spetterà, in via esclusiva, la valutazione delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.

I criteri sulla base dei quali valutare lo stato di bisogno del contribuente sono determinati dal Servizio sociale in relazione al regolamento di disciplina degli interventi di assistenza economica.

Art. 10 ter Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i fabbricati rurali adibiti ad abitazione utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

Art. 11 Irregolarità o interruzione temporanea del servizio

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed avviato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in



grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura del quaranta per cento della tariffa.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

L'accertamento del mancato svolgimento del servizio o della grave violazione viene effettuato dall'ufficio comunale preposto al controllo del servizio.

3. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

TITOLO III - DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 12 Modalità di presentazione delle denunce

1. Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti e messi a disposizione del Comune.

2. Devono essere presentate agli uffici del Settore Tributi o, in caso di richiesta di residenza o di cambio di via, al Servizio Demografica che ne rilasciano ricevuta. In caso di spedizione si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

Art. 13 Denuncia iniziale

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono obbligati a presentare al Servizio tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia unica relativa ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Art. 14 Denuncia di variazione

1. Ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, deve essere denunciata nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo precedente.

Art. 15 Contenuto della denuncia iniziale o di variazione

1. La denuncia iniziale o di variazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;

- per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società o altre organizzazioni, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale, la sede principale, legale o effettiva, le generalità e l'indicazione del codice fiscale dei rappresentanti legali, la relativa residenza;
 - la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e aree;
 - l'ubicazione dell'immobile, con l'indicazione del piano e della scala;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e la loro ripartizione interna
 - la data in cui la denuncia viene presentata;
2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 3. Alla denuncia iniziale e di variazione deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti.

Art. 16 Denuncia di cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al competente ufficio comunale mediante apposita denuncia.

Art. 17 Contenuto della denuncia di cessazione

1. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - la data di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;
 - l'ubicazione del fabbricato, l'indicazione del piano e della scala;
 - tutte le altre indicazioni necessarie per individuare la pratica da cessare;
 - la data in cui viene presentata;
 - la sottoscrizione.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI

Art. 18 Controlli

1. Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione possono essere soggette ad accertamento d'ufficio.
2. Possono essere altresì sottoposte ad accertamento d'ufficio situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che non sono state oggetto di denuncia da parte del soggetto obbligato.
3. Agli effetti dell'applicazione del tributo il Comune potrà:
 - rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere o esibire atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte
 - rivolgere invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire sottoscritti
 - utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo
 - richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti.
4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del Servizio tributi, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare mediante notifica o raccomandata almeno 5 giorni prima della verifica, possono



accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

5. Nei casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

7. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può affidare l'incarico, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai soggetti iscritti all'Albo di cui al D.M. 20.9.2000 n. 289.

Art. 19 Accertamenti

Il Comune procede all'accertamento del tributo secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 Riscossione

1. Il Comune provvede direttamente alla riscossione della tassa, comprensiva delle addizionali ex Eca e ex Meca, del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 e della maggiorazione di competenza statale di cui all'art. 14, comma 13, del DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 mediante l'invio ai contribuenti, anche a mezzo posta semplice, di avvisi di pagamento recanti l'indicazione delle superfici imponibili, delle destinazioni d'uso e degli importi dovuti.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello unico di pagamento F24 o mediante apposito bollettino di c/c postale conforme al modello approvato con il Decreto interministeriale del 14.5.2013 – Ministero dell'Economia e Finanze.

2. Allo scadere del termine stabilito per il versamento vengono avviate le procedure ai fini della riscossione coattiva delle partite non saldate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 20-bis Rateizzazione

1. Su richiesta motivata, il Funzionario responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate con cadenza trimestrale.

2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.

3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.

4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del D.P.R. 602/73.

6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.

9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.

Art. 21 Sgravi e rimborsi

1. Il Comune procede allo sgravio o al rimborso del tributo non dovuto nei termini e secondo le disposizioni previste dalla legge.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. I rimborsi sono disposti con provvedimento sottoscritto dal Funzionario incaricato della gestione del tributo.

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 22 Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in materia si applicano le sanzioni amministrative previste e disciplinate dai Decreti Legislativi n. 471-472 e 473/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 23 Soggetto passivo

1. La tassa giornaliera è dovuta dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Art. 24 Commisurazione del tributo e tariffe

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti si uso; maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento. Per gli esercenti il commercio ambulante la tariffa è determinata con riferimento alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del dieci per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.



Art. 24 bis Commisurazione del tributo dovuto dagli esercenti il commercio ambulante

1. La tassa dovuta dagli esercenti il commercio ambulante per un periodo inferiore a 183 giorni annui è determinata

con riferimento a un numero di giorni annui pari a:

- 48 per un utilizzo di suolo pubblico di 1 giorno la settimana
- 96 “ “ “ “ “ 2 giorni la settimana
- 144 “ “ “ “ “ 3 giorni la settimana

2. Il numero di giorni settimanali di utilizzo del suolo viene considerato in relazione a quanto previsto dalla licenza commerciale.

3. Ulteriori occupazioni, rispetto a quelle settimanali previste dalla licenza commerciale, verranno assoggettate a tassazione sulla base del numero di giorni effettivi.

Art. 25 Modalità di riscossione della tassa

1. Ai fini della liquidazione e della riscossione della tassa gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere al Servizio tributi copia di ogni richiesta e relativa autorizzazione entro il giorno successivo a quello del rilascio.

2. La tassa, liquidata dal Servizio tributi, deve essere versata, contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

3. In mancanza di autorizzazione la tassa deve essere corrisposta mediante versamento diretto in tesoreria senza la compilazione del modulo di cui al comma precedente.

4. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Classificazione dei locali e delle aree

GRUPPO 1

- Abitazioni
- Abitazioni con unico occupante
- Abitazioni a disposizione per uso stagionale o discontinuo
- Abitazioni a disposizione di cittadini residenti all'estero
- Boxes costituenti pertinenza delle stesse

GRUPPO 2

- esercizi alberghieri
- ospedali, collegi, convitti

- uffici e boxes annessi

GRUPPO 3

- aree scoperte ad uso privato non costituenti pertinenza o accessorio di locali assoggettati a tassazione

GRUPPO 4

- Laboratori artigiani
- Industrie
- Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non deperibili
- Uffici e boxes annessi

GRUPPO 5

- Pubblici esercizi
- Locali adibiti al commercio al dettaglio beni deperibili
- Edicole
- Supermercati
- Uffici e boxes annessi

GRUPPO 6

- Uffici pubblici
- Attività terziarie e direzionali, studi professionali
- Boxes annessi

GRUPPO 7

- Scuole pubbliche e private dell'obbligo e non
- Uffici e boxes annessi
- Asili nido, opere pie, parrocchie, oratori
- Uffici e boxes annessi

GRUPPO 8

- Locali adibiti ad attività culturali, assistenziali, politiche, religiose, sindacali, circoli ricreativi e sportivi
- Impianti sportivi
- Uffici e boxes annessi
- Magazzini e depositi
- Locali adibiti a deposito senza esercizio di attività
- Cinema e teatri
- Sale da gioco e da ballo
- Uffici e boxes annessi

GRUPPO 9

- Complessi commerciali all'ingrosso
- Esposizioni
- Uffici e boxes annessi

GRUPPO 10

- Parcheggi interrati e scoperti
- Uffici annessi

GRUPPO 11



- Chioschi e aree di distribuzione carburanti

GRUPPO 12

- Autorimesse
- Uffici annessi

GRUPPO 13

- Aree adibite a banchi di vendita all'aperto per oltre 183 giorni annui

GRUPPO 14

- Stazioni e uffici annessi

GRUPPO 15

- Locali ed aree scoperte di uso comune di centri commerciali

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA

OCCUPAZIONI E DETENZIONI TEMPORANEE E CORRISPONDENTI VOCI D'USO ASSOGGETTATE ALLA TASSA ANNUALE.

| | VOCE CORRISPONDENTE |
|---|--------------------------------------|
| Feste, fiere, festivals di partiti, associazioni, sindacati stands o aree adibite a bar o ristorante | pubblici esercizi |
| stands o aree adibite a commercio beni deperibili | commercio beni deperibili |
| stands o aree adibite a commercio beni non deperibili | commercio beni non dep. |
| stands o aree adibite a mostre utilizzate per dibattiti | att. politiche – culturali |
| giochi e attrazioni | sale da gioco e da ballo |
| Occupazioni realizzate da associazioni, partiti politici, sindacati...con banchetti e simili; occupazione di locali per assemblee | att. politiche, culturali, sindacali |
| Circhi | teatri e cinema |
| Giostre e attrazioni | sale da gioco e da ballo |